

IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. FASCISTA DEI COMMERCianti
DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 /
mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 4 /
mm. - Cronaca L. 3 / mm. - Rivolgimenti a Bogarelli & Chizzoni, via S. Francesco 1 g. Udine,
tel. 9-59 - Milano, via Vivaio 10, tel. 70-333

ANNO XXIII - N. 5

UDINE, 27 MARZO 1944 - Anno XXII E. F.

Sped. in abb. postale II. gruppo

Un Commissario per i prezzi e un Commissario statale per la lotta contro il mercato nero

Il Supremo Commissario nella zona di operazione del « Litorale Adriatico » pubblica il seguente Decreto:

A norma dell'articolo 1 della mia Ordinanza del 1. marzo 1944, ordino che il dott. Rodolfo Isler a Trieste assuma la carica di Commissario dei prezzi per le Province di: Trieste, Friuli, Gorizia, Istria e Quarnero.

Trieste, 13 marzo 1944.

f.to dott. RAINER

Rodolfo Isler è una figura nota nel mondo commerciale per le molteplici attività che ha svolto in vari settori dell'economia. Nato a Padova nel 1909, il dott. Isler può essere però considerato triestino, in quanto a Trieste risiede la sua famiglia da molti decenni, ed egli stesso vi venne fin dal 1910. Dopo aver assolto gli studi medi, alla Università triestina egli conseguì la laurea in scienze economiche e commerciali. Divenne quindi apprezzato funzionario dell'Unione Commercianti di Trieste ove, sin dal 1930, gli fu affidato l'ufficio dei rapporti commerciali ed economici con l'estero. Dal 1934 le sue funzioni si orientarono verso la delicata materia dei razionamenti e dei prezzi: partecipò più volte, quale rappresentante degli interessi commerciali triestini, alle varie commissioni ministeriali per la fissazione dei prezzi. Appassionato cultore dello sport e orgoglioso organizzatore, fu a Berlino in occasione delle Olimpiadi. Partecipò inoltre in materia di prezzi, il dott. Rodolfo Isler è ben preparato dunque ad assumere il delicato incarico affidatogli dal Supremo Commissario nella zona di operazioni del « Litorale Adriatico ».

Il Supremo Commissario nella zona di operazioni del « Litorale Adriatico » pubblica il seguente Decreto:

Ordino che l'S S Sturmbannführer Fritz Völbinger assuma la carica di Commissario statale per la lotta contro il mercato nero. Il Commissario statale è alle mie dirette dipendenze. Egli deve condurre la lotta contro il mercato nero con energia senza riguardi. Tutte le autorità ed i servizi sono esortate ad aiutarlo in ogni modo nell'adempimento del suo compito.

Trieste, 15 marzo 1944.

f.to dott. RAINER

Requisizioni e sequestri presso ditte commerciali

È stato segnalato che alcune ditte presso le quali vengono effettuate requisizioni o sequestri di merci, non hanno potuto, in qualche caso, ottenere il rilascio di un documento che le garantisca a tutti gli effetti, in quanto le ditte stesse o non si sono curate di richiedere tale documento, o pur avendolo richiesto non ne hanno ottenuto il rilascio.

È evidente che, in questi casi, gli inconvenienti che ne derivano sono di particolare gravità, non soltanto agli effetti del pagamento o della eventuale restituzione della merce, ma anche agli effetti della responsabilità delle ditte quando oggetto delle requisizioni e dei sequestri siano generi sottoposti a blocco, tesseramento, disciplina speciale di vendita o di distribuzione, ecc.

Al riguardo è da considerare che può verificarsi il caso (e ciò è più che comprensibile nelle attuali circostanze) di requisizioni effettuate senza un regolare ordine o senza il preventivo esame della opportunità di effettuare la requisizione stessa su una piuttosto che sull'altra ditta, così come può verificarsi il caso di sequestri effettuati in base a erronee risultanze pervenute alle Autorità che li dispongono.

In questi casi è ancor più necessario che le ditte che subiscono la requisizione o il sequestro si pongano in condizione di giustificare lo scarico della merce prelevata dai loro magazzini, o — quanto meno — raccolgano con intelligenza e prontezza ogni elemento che possa sollecitamente condurre le Autorità a rintracciare la merce requisita o sequestrata.

Non va trascurato, infatti, che talvolta (e anche ciò è comprensibilissimo), trascorso qualche tempo, il rintracciare la merce diventa quanto mai difficile, se non addirittura impossibile.

Va rilevato, infine, che qualche ditta che ha subito sequestri o re-

Contributi sindacali viaggiatori dipendenti da ditte industriali

L'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori del Commercio comunica che il Ministero dell'Economia Corporativa ha disposto che tutte le somme relative ai contributi sindacali obbligatori dovranno d'ora in poi affluire su di un unico c/c postale portante il N. 9/13300 intestato alla Banca Nazionale del Lavoro di Venezia.

In base a tale disposizione le aziende industriali che abbiano alle dipendenze viaggiatori e piazzisti dovranno far affluire i loro versamenti sul nuovo conto corr. postale N. 9/13300 e non più sul vecchio c/c postale N. 1/8996 che resta soppresso.

Poiché nel c/c N. 9/13300 affluiscono tutti i contributi delle diverse Organizzazioni, ad evitare errori e contestazioni, si prega citare nel bollettino la dizione: « Per contributi della Confederazione Fascista Lavoratori del Commercio », indicando il nome della ditta versante, l'importo versato, il numero dei dipendenti e la dizione « viaggiatori ».

Non appena possibile le ditte saranno fornite dei bollettini del nuovo conto mentre intanto potranno compiere i versamenti usando i moduli in bianco forniti dagli uffici postali.

Prezzi delle munizioni da caccia

L'Unione Commercianti comunica che il Commissario Nazionale dei Prezzi ha fatto presente il testo che fissa i nuovi prezzi delle munizioni da caccia.

Si trascrive il testo del suddetto decreto:

Art. 1. « A partire dal 1. marzo 1944-XXII il prezzo delle munizioni da caccia è fissato come segue:

a) **Cartucce vuote (bossoli) calibro 12**

da produttore a commerciante al migliaio:

per merce franco stazione partenza, imballo a costo:

tipo 1, cartucce di tipo comune con apparecchi 6/45, altezza mm. 65 L. 300;

tipo 2, cartucce confezionate con apparecchi a doppia forza, fondello di non meno di mm. 9; altezza mm. 65/67/70 L. 420.

Fino ad esaurimento delle scorte esistenti è consentita la vendita del tipo 3, previsto dalla circolare del Ministero delle Corporazioni P/453 del 19-8-1943-XXI, allo stesso prezzo del tipo 2 sopra indicato.

Per i bossoli di calibro inferiore al 12 sarà applicata una retribuzione di L. 10 per ogni 1000 pezzi.

b) **Pallini da caccia.**

per merce franco vagono partenza, in sacchetti da kg. 5 o kg. 10, tara per merce L. 600 al q.le.

c) **Cartucce cariche e semicariche calibro 12**

per merce imbaltata franco stazione partenza:

tipo 1, cartuccia carica comune L. 1,65 per cartuccia;

tipo 1, cartuccia semicarica comune L. 1,10 per cartuccia;

tipo 2, cartuccia carica doppia forza L. 1,85 per cartuccia;

tipo 2, cartuccia semicarica doppia forza L. 1,25 per cartuccia.

I prezzi stabiliti per le cartucce tipo 2 saranno applicati anche per il tipo 3, fino ad esaurimento delle scorte esistenti di tale tipo.

Per le cartucce di calibro inferiore a 12 sarà applicata una riduzione di L. 5 per ogni 100 cartucce cariche e di L. 2 per ogni 100 cartucce semicariche.

Art. 2. I prezzi di vendita al consumo saranno fissati localmente dai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, aggiungendo ai prezzi di cui al presente decreto le normali spese di trasporto ed un equo compenso per il rivenditore.

Restano ferme le altre condizioni di vendita stabilite.

Aumento dell'aliquota dell'imposta di R. M. e dell'imposta ordinaria sul patrimonio (D. L. 20 Novembre 1943 - XXII, n. 842)

Richiamiamo l'attenzione delle ditte interessate sul Decreto Legislativo, la materia di imposta di ricchezza mobile e di imposta ordinaria sul patrimonio, del 20 Novembre 1943-XXII, N. 842, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » n. 14 del 19 gennaio 1944-XXII.

I.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Minimo imponibile. — A decorrere dall'anno 1944, il minimo imponibile per i redditi mobiliari di categoria B, C-1 e C-2 e per quelli di categoria D non tassabili per ritenuta diretta, è elevata da L. 2.000 a L. 6.000 annue.

Aliquote. — L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi della categoria A, B e C-1 è aumentata di due punti.

Premesso che con il D. L. 12 aprile 1943-XXI n. 205 l'aliquota era stata già elevata per la categoria A dal 20 per cento al 24 per cento, per la categoria B dal 14 per cento al 18 per cento e per la categoria C-1 dal 12 per cento al 16 per cento, essa è ora portata al 26 per cento per la categoria A, al 20 per cento per la categoria B ed al 18 per cento per la categoria C-1.

Detrazione dei minimi imponibili. — Dai minimi imponibili di L. 2.000 annue era finora ammessa una detrazione di L. 4.000. A norma dell'art. 2 del citato Decreto, quando l'ammontare dei redditi minimi imponibili raggiunge L. 6.000, ma non supera L. 10.000, sono concesse le detrazioni seguenti:

L. 3000 per i redditi da L. 6000 a L. 7000;

L. 2000 per i redditi da L. 7001 a L. 8000;

L. 1500 per i redditi da L. 8001 a L. 9000;

L. 1000 per i redditi da L. 9001 a L. 10.000.

II

IMPOSTA ordinaria sul patrimonio

Il patrimonio minimo imponibile agli effetti dell'imposta, ordinaria sul patrimonio è portata da L. 10.000 a L. 50.000.

Per i patrimoni valutati da L. 50.000 a L. 1.000.000, l'aliquota dell'imposta resta ferma in L. 0,50 per cento come fino ad ora. Per i patrimoni valutati superiori a L. 1.000.000, l'aliquota è progressiva e precisamente di L. 0,75 per cento sui patrimoni di valore da L. 1.000.000,01 a 2.000.000 di lire; dell'1 per cento sui patrimoni di valore da 2.000.000,01 a 3 milioni; dell'1,25 per cento sui patrimoni di valore da 3.000.000,01 di lire a lire 5.000.000 e dell'1,50 per cento sui patrimoni di valore superiore a lire 5 milioni.

Accertamenti. — Gli accertamenti già eseguiti per il 1944 sono considerati provvisori e l'amministrazione finanziaria può provvedere a nuovi accertamenti entro il 31 dicembre 1945 e provvedere ai relativi conguagli.

Si trascrive copia del Decreto Legislativo concernente le modificazioni di cui sopra:

AUMENTO DEL MINIMO IMPONIBILE E DEI REDDITI IMMOBILIARI E DEI PATRIMONI ED AUMENTO DELLE ALIQUOTE DELLE IMPOSTE REALI ORDinarie.

IL MINISTERO PER LE FINANZE

Ritenuta l'urgente ed indifferibile necessità, in dipendenza dell'attuale situazione, di modificare i minimi imponibili dei redditi di ricchezza mobile e dei patrimoni e di apportare un aumento nelle aliquote delle imposte dirette reali ordinarie:

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicana d'Italia, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza e di funzionamento degli organi di Governo;

Visto il T. U. delle leggi sulla imposta di R. M. approvato con decreto 24 agosto 1877, n. 4021 e successive disposizioni;

Visto il decreto 16 ottobre 1924 n. 1613, concernente il riordinamento delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile;

Visto il Decreto - legge 12 Ottobre 1939, n. 1529, concernente l'istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio;

Visto il Decreto - legge 12 Aprile 1943, n. 205, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1944, il minimo imponibile per i redditi mobiliari di categoria B, C-1 e C-2 e per quelli di categoria D non tassabili per ritenuta diretta, è elevato a lire 6000.

La determinazione del minimo imponibile di cui al precedente comma è fatta tenendo conto dell'ammontare netto di tutti i redditi del contribuente, compresi quelli che siano permanentemente o temporaneamente esenti dalla relativa imposta.

A decorrere dallo stesso anno 1944, l'aliquota della imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie A, B, e C-1 è aumentata di due punti ed è aumentata di un punto l'aliquota erariale sui terreni quella sui redditi dei fabbricati.

Art. 2.

Quando l'ammontare dei redditi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, raggiunge lire 6.000, ma non supera L. 10 mila, si accordano sul rispettivo

**Obbedire alle norme di guerra
è il dovere di tutti**

ammontare le detrazioni seguenti:

L. 3000 per i redditi da L. 5000 a L. 7000;

L. 2000 per i redditi da L. 7001 a L. 8000;

L. 1500 per i redditi da L. 8001 a L. 9000;

L. 1000 per i redditi da L. 9001 a L. 10000.

Art. 3.

A decorrere dall'anno 1944 non sono soggetti all'imposta ordinaria sul patrimonio, istituito con decreto - legge 2 ottobre 1939, n. 1529, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, i patrimoni che, valutati ai sensi del citato decreto - legge, non raggiungono le L. 50.000.

Dallo stesso anno 1944, l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata con le seguenti aliquote:

0,50 per cento sui patrimoni di valore da L. 50.000 a L. 1.000.000;

0,75 per cento sui patrimoni di valore da L. 1.000.000 a 2.000.000,

1,00 per cento sui patrimoni di valore da L. 2.000.000 a 3.000.000,

2,25 per cento sui patrimoni di valore da L. 3.000.000 a 5.000.000,

1,50 per cento sui patrimoni di valore superiore a L. 5.000.000.

Agli effetti delle aliquote stabilite nel presente articolo, si tiene conto del cumulo di tutti i capitali, di qualsiasi genere, posseduti dalla stessa persona, ditta od ente.

Per i lavoratori del Commercio rimpatriati dalla Germania

L'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori del Commercio di Udine — via Vittorio Veneto, 11 — dirama il seguente invito ai lavoratori del commercio che siano da tempo o di recente rientrati, per qualunque motivo, dalla Germania.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha rimesso alla superiore Confederazione tedesca (Quittungsharfen) e le ricevute di deposito — tessera (Bescheinigungen) di tutti i lavoratori del commercio che hanno lavorato in Germania e che ora sono rimpatriati, per qualunque motivo.

Scopo dell'invio è quello di accreditare, a favore di ogni singolo lavoratore, l'importo dei contributi versati agli Istituti Assicuratori tedeschi, nella posizione assicurativa di ciascuno presso la Previdenza Sociale Italiana.

Per poter far questo la Confederazione ha bisogno di conoscere l'indirizzo preciso dei lavoratori interessati onde rimettere a questa Unione le Bescheinigungen che ne curerà il deposito all'Istituto Assicuratore.

Pertanto tutti i lavoratori del commercio residenti in questa provincia, già rimpatriati dalla Germania, anche se a suo tempo espatriarono isolati o tramite altre Organizzazioni e poi trasferiti al settore del commercio, sono invitati ad inviare subito a questa Unione — via Vittorio Veneto 11 — il proprio nome e cognome con l'esatto indirizzo e la indicazione del mestiere già esercitato in Germania e, qualora ne fossero in possesso per non averle già depositate, le stesse tessere Quittungsharfen, per effettuare il deposito.

Nel loro interesse sono tenuti a rispondere anche quei lavoratori del commercio che, partiti per la Germania, da altre province si trovino ora residenti in provincia di Udine.

Il presente invito si riferisce esclusivamente alla stesatura assicurativa dei lavoratori interessati.

Revisione dei contratti di guerra

Col decreto 7 febbraio 1944 sono state integrate le disposizioni del decreto 12 novembre 1943 istitutivo di un'imposta sull'entrata del 20% sui prezzi e corrispettivi comunque convenuti in dipendenza di contratti per forniture, opere e costruzioni di guerra stipulati dal 1. gennaio 1939 al 4 dicembre 1943.

I contratti ai quali si applica detta imposta sono quelli stipulati:

a) dalle Amministrazioni militari: Esercito, Marina, Aeronautica, Produzione bellica, Guardia di Finanza, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e qualsiasi altro Corpo Armato;

b) dai servizi speciali creati per la guerra, previsti dalla Legge 21 maggio 1940 n. 415 e dagli altri dichiarati tali dal provvedimento che li istituì;

c) da ogni altro Ente o Servizio dello Stato chiamati a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra.

Per i predetti contratti, per i quali alla data del 4 dicembre 1943, fosse già stato integralmente effettuato il pagamento dei prezzi e corrispettivi convenuti, è fatto obbligo al fornitore o all'appaltatore di denunciare all'Ufficio del Registro del luogo ove il contratto è stato stipulato gli estremi del contratto stesso entro il termine del 31 marzo 1944. L'omessa denuncia è punita con l'ammenda da 1000 a 10.000 lire.

Per i contratti, per i quali alla data predetta, fossero ancora da pagare in tutto o in parte i corrispettivi o i prezzi l'imposta del 20% è assolta mediante compensazione sui prezzi da pagare.

Art. 4.

Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli precedenti gli accertamenti già eseguiti per l'anno 1944 dei redditi mobiliari e dei valori patrimoniali si considerano provvisori.

Entro il 31 dicembre 1945, la amministrazione finanziaria può procedere a nuovi accertamenti, provvedendo, sulla base dei medesimi, alla liquidazione di conguaglio.

La regolarizzazione provvisoria della controversia tra i panificatori e gli operai panettieri nei panifici di terza categoria

Presso la sede dell'Unione Provinciale Fascista dei Commercianti si è riunita la Commissione paritetica per l'esperimento del tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro, istituita a norma delle vigenti disposizioni, per derimere la controversia di carattere collettivo, sorta tra le Aziende di panificazione e gli operai panettieri della Provincia di Udine nei panifici classificati alla terza categoria.

Erano presenti il Presidente del Sindacato Prov. Fasc. dei Panificatori, sig. Francesco Aloj, assistito dai panificatori Virginio Basso e dal direttore dell'Unione Prov. Fasc. dei Commercianti, sig. Giuseppe Pivetta; ed il segretario del Sind. Prov. Fasc. Panettieri ed affini sig. Cirillo Cuzzi, assistito dagli operai panettieri Vittorio Degani e Ferdinando Livoni e dal segretario dell'Unione Prov. Fasc. dei Lavoratori del Commercio, sig. Ulderigo Gasparri; con l'intervento dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione in persona per delega del Segretario Provinciale di Udine sig. Vittorio Ramella.

Termini della controversia in esame

Gli operai panettieri occupati nei forni di terza categoria debbono essere retribuiti con la paga oraria, secondo il nono capoverso dell'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, stipulato il 23 marzo 1939; mentre gli operai panettieri occupati nei forni di prima e seconda categoria debbono essere retribuiti col sistema del quintalato, secondo il primo capoverso del richiamato art. 12.

Di fatto tutti gli operai panettieri della provincia di Udine, occupati nelle predette tre categorie di panifici, vengono retribuiti con la paga oraria, applicandosi nei loro confronti il Contratto Provinciale Integrativo 16 maggio 1931 (pubblicato sul F. A. L. n. 3 dell'8 luglio 1931) non essendosi ancora stipulato il Contratto Integrativo del nuovo Contratto Nazionale 23 marzo 1939.

Tale applicazione è legittima per la lettera b) dell'art. 39 del surricordato Contratto Nazionale.

Ciò premesso, i termini della controversia collettiva da derimere sono i seguenti:

Art. 9 del C. N. surricordato, suggerendo i criteri di suddivisione dei forni nelle categorie I, II e III aggiunge, all'ultimo capoverso, trattando dei panifici di terza categoria, testualmente:

«ove per qualsiasi ragione venga meno uno o più dei requisiti suddetti oppure che tutto o parte del macchinario non venga usato in via normale, questi panifici dovranno considerarsi classificati, a tutti gli effetti, di II categoria».

Tale circostanza si è appunto verificata, da tempo, in taluni panifici di III categoria, che per cause contingenti relative alla speciale pezzatura del pane ed alla qualità della miscela della farina per panificazione, hanno totalmente o parzialmente sospeso l'uso delle spezzatrici e delle macchine di formazione, sicché l'operaio panettiere deve sostituirsi a queste nel compimento del lavoro relativo, con la conseguenza di un maggior sforzo lavorativo e di un superamento, anche notevole, del minimo di produzione oraria, contrattualmente convenuto.

Venendo così i panifici di III categoria ad essere automaticamente declassati alla II categoria, dovrebbe del pari automaticamente applicarsi a favore degli operai il sistema di retribuzione a quintalato, come sopra indicato.

Nella considerazione, però, che le tariffe non sono state ancora ufficialmente concordate, per la mancata integrazione del nuovo Contratto Nazionale, avremmo dovuto trasformare le attuali paghe orarie di cui all'art. 7 del Contratto provinciale in vigore in tariffe di quintalato tenendo di base i minimi di produzione oraria di cui all'art. 6 del Contratto stesso e cioè kg. 11 di farina per ogni operaio componente la squadra.

Nell'attesa però di stipulare quanto prima il Contratto prov. Integrativo, si è ritenuto più rispondente alle attuali esigenze dei panificatori e dei panettieri, di non discostarsi dai criteri del vigente Contratto provinciale, e così da parte operaia è stata richiesta l'applicazione dell'art. 8 del Contratto stesso che prescrive la corresponsione di una maggiorazione delle paghe orarie corrispondente alla maggior produzione oltre i limiti del minimo orario fissato in kg. 11.

Le controversie plurime ed individuali così imposte sono state, poi, definite per transazione, tenendo conto — con spirito di collaborazione — delle attuali condizioni dei panificatori, delle cause contingenti del ridotto uso del macchinario, del prezzo

del pane ecc. in correlazione alle necessità ed alle condizioni di lavoro degli operai panettieri.

Pertanto i legali rappresentanti delle due parti interessate — considerato quanto detto in premessa — convenivano di comporre la controversia collettiva in esame nei seguenti termini e cioè sino a tanto che non sarà stipulato apposito Contratto integrativo provinciale di lavoro con il quale regolare in modo definitivo i due sistemi di retribuzione a quintalato ed orario.

1) I panifici di III categoria che per qualsiasi ragione sospendono totalmente o parzialmente l'uso di tutto o di parte del proprio macchinario, dovranno considerarsi classificati — a tutti gli effetti — di seconda categoria, secondo quanto prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 9 del C. N. già in precedenza citato.

2) La maggiorazione di paga oraria per la maggior produzione eccedente il limite minimo individuale di kg.

11 di farina, sarà transattivamente corrisposta in L. 1.35 per ogni ora di lavoro, qualunque sia la percentuale di sovrapproduzione e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1.

3) Non sono ovviamente interessati alla presente convenzione i panifici di III categoria che usino in permanenza l'intero loro macchinario.

4) La presente convenzione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 6 dell'ordinanza emanata in data 4 dicembre 1943 del Supremo Commissario della Zona d'Operazioni «Litorale Adriatico» in materia di maggiorazioni aggiunte ai cottimi.

5) Il presente accordo avrà effetto con decorrenza dal 15 marzo 1944. Per il periodo precedente le associazioni sindacali competenti esamineranno le singole controversie che eventualmente venissero promosse dagli operai panettieri interessati, secondo la procedura e le norme in materia vigenti.

6) Il presente accordo s'intenderà valido sino a quando non intervengano modificazioni nella forma e nella pezzatura del pane che ne consigliano la revisione o sino alla stipulazione del Contratto integrativo provinciale, al C. N. 23 marzo 1939 per i dipendenti dalle aziende di panificazione e sarà da questo assorbito.

RUBRICA DEI QUESITI

SI DOMANDA se per il terzo comma dell'articolo 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle aziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali, al lavoratore che ha compiuto dieci anni di servizio e quindi maturate le ferie per il decimo anno, pur avvenendo il godimento delle stesse nell'undicesimo, competono 15 o 20 giorni di ferie.

In base al terzo comma dell'articolo 34 del contratto nazionale per i dipendenti dalle aziende commerciali di merci d'uso, il lavoratore che ha superato i dieci anni di anzianità di servizio ha diritto a 20 giorni di ferie. Se però le ferie che egli viene a godere dopo il compimento del decimo anno di anzianità si riferiscono a un periodo precedente al compimento del decimo anno di anzianità, allora la loro durata è limitata a 15 giorni.

DOMANDA: B. F. - UDINE.

Quale dettagliante pollame e conigli, all'atto dell'acquisto, sul libro giornale mod. B. applico le marche a doppia sezione nella seguente quota fissa:

- 1) Pollame: peso vivo al chil. 0,70; peso morto al chil. 0,90.
- 2) Conigli: peso vivo al chil. 0,35; peso morto al chil. 0,60.
- 3) Cacciagione: comune al chil. 0,70; scelta e cioè fagiani, pernici, quaglie e stamne al chil. 1,50.

Va bene così ancora, oppure la quota fissa per chilogramma è ora aumentata?

Vi prego darmi sollecita risposta a mezzo lettera.

RISPOSTA:

Le aliquote d'imposta da Voi indicate, regolari fino al 15 giugno 1943 sono state raddoppiate dal 16 giugno dello stesso anno per comprendere l'addizionale straordinaria di guerra dell'1% all'imposta sull'entrata istituita con il D. L. 3 giugno 1943 num. 452.

Vi rimandiamo all'articolo da noi pubblicato sul n. 1 del corrente anno in seconda pagina.

Rileviamo che per errore avete indicato per la cacciagione comune l'aliquote di L. 0,70 anziché di L. 0,75 per kg., aumentata come sopra a L. 1,50.

F. C. - PORDENONE:

L'indennità giornaliera di presenza gode dell'esenzione di qualsiasi contributo dovuto per prestazioni di assistenza o di previdenza. Sulla stessa grava esclusivamente la R. M. o il contributo straordinario del 2% a favore delle famiglie dei richiamati, a seconda che sulla retribuzione normale del lavoratore gravi l'uno o l'altro tributo.

SI DOMANDA se per cessazione dell'azienda si possa liquidare il personale richiamato alle armi.

RISPOSTA. — Siamo d'avviso che al lavoratore richiamato alle armi può essere disposto il licenziamento da parte della ditta che cessa definitivamente la sua attività commerciale. Difatti l'art. 5 della legge 10 giugno 1940 n. 653, precisa che «in caso di cessazione dell'attività dell'azienda ai dipendenti non sarà continuato il trattamento previsto dal-

l'art. 1», ivi compreso il diritto del lavoratore alla conservazione del posto.

SI DOMANDA se l'assegno di sfollamento è soggetto a ritenute fiscali.

RISPOSTA. — L'assegno di sfollamento è soggetto alla ritenuta fiscale (R. M. e contributo familiare richiamati alle armi) limitatamente al 40 per cento del suo ammontare.

SI DOMANDA se gli aumenti salariali disposti dal contratto provinciale del 25 novembre 1943 sono soggetti a ritenute ed a quali.

RISPOSTA. — Si precisa che gli aumenti salariali fanno parte integrante della retribuzione e pertanto vanno soggetti a tutte le trattenute fiscali e sociali.

SI DOMANDA se agli Agenti e Rappresentanti di Commercio vanno riconosciuti aggiornamenti sulle provvigioni.

RISPOSTA. — Si precisa che non essendo il rapporto di rappresentanza riconosciuto come rapporto di lavoro con dipendenza e subordinazione non può estendersi ai rappresentanti il contratto del 25 novembre 1943.

SI DOMANDA se l'indennità giornaliera d'integrazione spetta anche ai dipendenti che prestano servizio normalmente per qualche ora al giorno.

RISPOSTA. — Si precisa che l'indennità d'integrazione salariale va corrisposta indipendentemente dalle ore di servizio prestate. (Es. Adetto alla pulizia per due ore al giorno; addetto all'amministrazione per due ore al giorno).

SI DOMANDA se ai dipendenti retribuiti a stipendio fisso e provvigioni o a sole provvigioni debba essere corrisposto l'assegno di sfollamento in riferimento all'ammontare complessivo della retribuzione goduta dai lavoratori oppure se debba essere assicurato ai lavoratori l'assegno nella misura prevista dai contratti integrativi di lavoro per il personale della stessa categoria a paga fissa.

RISPOSTA. — In merito si osserva che il contratto collettivo nazionale 15 luglio 1943 si riferisce a tutti i dipendenti, senza alcuna esclusione, e quindi anche a quelli retribuiti a provvigione (es. viaggiatori e piazzisti). Pertanto, sebbene il contratto non ne faccia alcuna specifica menzione, anche ai dipendenti retribuiti esclusivamente o in parte a provvigione, dovrà essere corrisposto l'assegno di sfollamento nella stessa misura prevista per il personale a paga fissa. Naturalmente l'assegno mensile dovrà essere commisurato sulla media dell'ultimo triennio, e se il dipendente non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui prestato in servizio, e ciò alla stregua del computo previsto dal contratto di lavoro (art. 10) per la indennità di licenziamento.

Un problema assillante

La ricopertura dei pneumatici usati

Il Consiglio dell'economia corporativa di Udine porta a conoscenza degli interessati la seguente circolare diramata dal Ministero delle comunicazioni circa la necessità, da parte degli utenti dell'autotrazione, di provvedere alla ricopertura dei pneumatici usati che si trovano ancora in buona condizione:

«Il numero dei pneumatici assegnati agli autoservizi di linea è quasi sempre inferiore al fabbisogno di ciascun servizio. E' tuttavia possibile migliorare la situazione della gomma degli autoveicoli mediante la ricopertura dei pneumatici usati ma avverti la carcassa ancora in buone condizioni.

«In generale un pneumatico che sia usato fino alla liscivatura cioè alla scomparsa delle sculture sul battistrada, ma non oltre, è suscettibile di essere nuovamente ricoperto.

La ricopertura può essere eseguita almeno due volte e spesso anche tre volte, ottenendosi così una durata complessiva notevolmente superiore a quella che si avrebbe usando il pneumatico a fondo, fino a scoprire il tessuto della carcassa.

In generale con tempestive ricoperture la durata di un pneumatico può essere anche raddoppiata.

La ricopertura può essere ottenuta senza alcuna speciale richiesta o buono, inviando direttamente la copertura alla Pirelli Soc. per azioni Stazione di Greco Milanese oppure alla Soc. Michelin Italiana - Stazione Torino Dora, o ad una delle ditte debitamente autorizzate ad effettuare la ricostruzione delle coperture come la ditta Moncini Gino, piazza della Libertà 3, Trieste.

Il tempo occorrente per l'operazione è di circa quindici venti giorni. I concessionari dovranno inviare al più presto tutte le gomme disponibili e che siano in condizioni da essere ricoperte ad una delle ditte sopra nominate, affinché provveda alla loro ricopertura.

In un secondo tempo e in base a preavviso, quando sarà possibile disporre di un congruo deposito, verrà effettuato il cambio dei pneumatici usati.

GIUSEPPE PIVETTA
Direttore responsabile
Autorizzazione del Ministero della Cultura Popolare N. 1786 del 1. marzo 1944-XXII
UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

olivetti
Macchine per scrivere
Contabili e da Calcolo
Schedari Synthesis Olivetti
Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia

Ditta Enrico Tudelli
UDINE - Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-26
Via Cavour, 2 - Telef. 8-60
GORIZIA - Corso Vittorio Emanuele, 20 - Telef. 7-07

Dott. L. BADER
Specialista primario ORTOPIEDIA - TRAUMATOLOGIA già assistente volontario all'ISTITUTO RIZZOLI di BOLOGNA HA RIPRESO L'AMBULATORIO e riceve MARTEDI' ore 13-17 presso Casa di Cura dr. Castellani - Udine T. 1-84.

Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682 dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34
Consultazioni: tutti i giorni dalle 10-12 15-17

Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico UDINE - Via Volturmo, 33
Riceve ore 13-15

Dr. ERMES FAIONI
MEDICINA GENERALE
MALATTIE REUMATICHE
SCIATICA
Ambulatorio via Rauscedo n. 1 dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Dr. G. PAOLINI
Medico Chirurgo Specialista
Malattie della Bocca e Denti
Riceve ore 9-12 e 14-19
UDINE - Via Vittorio Veneto, 54

Dr. B. PITTONI
Medicina Generale e Chirurgia minore anche a domicilio
si è trasferito
RICEVE alle 10
in CASA CURA CAVAZZERANI
Via Treppo 16 - Telef. 334
Abit. VIA SAVORGNANA 22

Prezzi

Terraglia dolce e forte

Il Commissario Nazionale Prezzi ha diramato la seguente Circolare P-16 del 21 febbraio 1944:
«Si comunica che con decreto n. 14 del 17 febbraio 1944 XXII del Commissario Nazionale Prezzi, in corso di pubblicazione, è stata autorizzata la seguente variazione nei prezzi delle terraglie forti e dolci:
A partire dal 1 marzo 1944 XXII è consentito un aumento del 50 per cento sui prezzi dei listini dei prodotti di terraglia forte e dolce approvati con la circolare P. 327 del 20 maggio 1942 XX del Ministero delle Corporazioni, ferme restando le condizioni di vendita stabilite».

Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità.

Il fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLE
Riceve: 10-12.30; 15-16.30; 18-19.30
UDINE - Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica
R. Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 15-17

Specialista
MALATTIE DEGLI OCCHI
E DIFETTI DELLA VISTA
Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34
Consultazioni: tutti i giorni dalle 10-12 15-17

MALATTIE NERVOSE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico UDINE - Via Volturmo, 33
Riceve ore 13-15

CASA DI CURA
Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682 dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

BANCA DEL FRIULI
Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.-; Riserve L. 11.725.000.-
FILIALI:

ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LATISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPIRIBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETTO - FAEDIS - GIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONO - TRAVESIO - VENZONNE

ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce